

Installazione di pannelli fotovoltaici in edilizia libera solo sull'edificato

Rinnovabili

Se fosse impossibile si possono realizzare strutture di sostegno

Vincenzo Vecchio

È una pronuncia molto interessante anche in ambito condominiale quella recentemente emessa dal Consiglio di Stato (sentenza 8113/2024). Riguarda la rimozione, ordinata dal Comune, di opere edili realizzate dal conduttore esercente attività di ristorazione/bar.

Le opere venivano realizzate su un'area di proprietà del locatore e con il consenso di questi. Si erano installati un bancone bar, formato da elementi in metallo coperto con una struttura e dotato di impianto idraulico, un portico costituito da travi e pilastri metallici e copertura fissa in pannelli, oltre ad altre opere connesse. Il portico era coperto in parte da pannelli fotovoltaici.

Nell'ordinanza di demolizione il Comune precisava che i lavori realizzati erano soggetti a permesso di costruire (quanto meno a Cila) e comunque al parere preventivo della commissione paesaggistica, non essendo realizzabili in edilizia libera. L'ordinanza veniva impugnata innanzi al Tar Lombardia che confermava la correttezza dell'ordinanza di ripristino emanata dal Comune e il soccombente ricorreva perciò al Consiglio di Stato dove l'esito però restava lo stesso.

Il ricorrente contestava in parti-

colare la qualificazione del suo intervento quale nuova costruzione.

A suo avviso il portico costituito da travi e pilastri metallici e copertura fissa in pannelli, aveva la funzione di sostenere l'impianto fotovoltaico. Dunque, rientrava nell'ambito della «attività edilizia libera», anche considerando che era stato edificato utilizzando un materiale leggero.

I giudici del Consiglio di Stato non concordano: «il portico di cui si parla ha avuto quale effetto (e risultato) primario, quello di ampliare la superficie (e il volume) del locale destinato a pubblico esercizio, viceversa la funzione di sostegno ai pannelli fotovoltaici rappresenta, al più, un effetto indiretto».

Un portico crea comunque aumenti di volume anche se resta aperto su di un lato e, modificando la sagoma del fabbricato, configura un intervento di nuova costruzione, necessitante, come tale, del permesso di costruire. Sulla leggerezza del materiale utilizzato per realizzare le opere la sentenza del Consiglio di Stato precisa che ciò non può giustificare una diversa qualificazione dell'intervento. È evidente - scrivono i giudici - che le legittime esigenze private di ottenere un adeguato approvvigionamento energetico, vanno comunque temperate con l'interesse al corretto sviluppo dello sfruttamento edilizio del territorio. L'installazione di pannelli fotovoltaici è consentita in edilizia libera solo se si posizionano su quanto già edificato e solo qualora ciò fosse tecnicamente impossibile è consentito realizzare nuove strutture di sostegno.